

**COMMENTI AL DOCUMENTO**  
**“REGOLE APPLICATIVE DEL D.M. 28**  
**DICEMBRE 2012 (CONTO TERMICO)”**  
**PUBBLICATO DAL GSE IL 11/03/2013**

25 marzo 2013

## Sommario

1. ASSOEGE.....	3
2. PREMessa .....	4
3. CONSIDERAZIONI GENERALI .....	4
4. PROPOSTE .....	6

## 1. ASSOEGE

ASSOEGE associa gli esperti in gestione dell'energia (EGE), la cui competenza è stata certificata secondo la norma UNI CEI 11339:2009 da un soggetto terzo, secondo una procedura validata da ACCREDIA.

L'obiettivo di ASSOEGE, è ben chiarito dallo Statuto:

1. valorizzare e promuovere le figure degli Esperti nella Gestione dell' Energia (EGE) certificati ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009 da parte terza accreditata;
2. creare e mantenere un network tra gli associati con finalità di confronto e diffusione di informazioni di carattere tecnico, scientifico e normativo nel settore di interesse; la diffusione delle informazioni al di fuori del network tra gli associati sarà subordinata all'autorizzazione scritta del titolare delle informazioni stesse;
3. favorire e diffondere lo sviluppo della cultura dell'efficienza energetica presso istituzioni ed imprese, nazionali, comunitarie e internazionali;
4. promuovere un dialogo istituzionale con i referenti delle politiche energetiche a livello nazionale e locale;
5. favorire la definizione di accordi di interesse comune tra gli associati ed altre organizzazioni ed enti, pubblici e privati;
6. implementare e diffondere ogni tipologia di strumento, sia di carattere intellettuale che tecnico, atto a perseguire obiettivi di Efficienza Energetica quali, in via non esaustiva, diagnosi energetiche, benchmark, sistemi di rilevazione ed analisi, contratti legati a indici di performance, etc;
7. tutelare, in ogni sede, gli interessi professionali, economici e tecnici degli EGE associati, potendone anche assumere la rappresentanza;
8. concorrere all'analisi e alla soluzione delle problematiche inerenti l'Oggetto Sociale, con particolare attenzione alle riforme legislative, nazionali e comunitarie, e della regolamentazione del settore dell'efficienza energetica.

Gli EGE associati sono consulenti, liberi professionisti, dipendenti di società di servizi energetici ed energy manager di importanti gruppi nazionali attivi nei settori industriale, terziario, commerciale e dei servizi pubblici locali.

Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento al nostro sito web: [www.assoege.it](http://www.assoege.it)

## 2. PREMESSA

Il GSE, Gestore dei Servizi Energetici, ha pubblicato le Regole applicative per accedere al Conto Termico, il meccanismo di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica, di cui al Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012.

Con questa prima pubblicazione delle Regole applicative, contenenti la scheda domanda prevista dall'art.7, comma 1, il GSE intende avviare una consultazione pubblica sulle Regole stesse che resterà aperta fino al 25 marzo 2013.

## 3. CONSIDERAZIONI GENERALI

### Diagnosi energetiche

La nostra attenzione si rivolgerà principalmente al documento di Diagnosi Energetica, convinti che questo strumento rappresenti la base di partenza per riuscire ad effettuare un'analisi preliminare adeguata e seria, che sia garanzia di successo degli interventi proposti e conseguentemente riduca il rischio che l'incentivazione prevista possa risultare inefficace, anche per una minima parte di essa.

Sapendo che il modello di diagnosi verrà predisposto dall'ENEA, come indicato all'art. 16 comma 2 del DM Conto Termico, ci concentreremo soprattutto sulle persone che dovranno preparare il documento e a cui è richiesta un'adeguata preparazione; questo per evitare situazioni analoghe a cui tutti noi addetti ai lavori abbiamo assistito (leggasi "Certificazione Energetica degli Edifici").

Per rafforzare la nostra visione e la nostra proposta citiamo la recente Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, in cui viene dato molto risalto allo strumento di diagnosi energetica (audit) e ai tecnici che dovranno occuparsi di preparare tale documento richiedendo in maniera specifica la certificazione delle competenze.

Tra tutte le indicazioni presenti all'interno della Direttiva ci piace richiamare il punto 46 delle considerazioni iniziali:

*"Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica"*

### Soggetti ammessi

Il DM 28.12.2012, all'articolo 3, prevede che tra i soggetti ammessi ci siano le amministrazioni pubbliche.

Il Documento “regole applicative” precisa nel primo box di pag. 8 che per amministrazioni pubbliche si intendono “gli enti pubblici proprietari o gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica” e nel secondo box di pag. 7 “l'edificio deve essere di proprietà della PA e da esso occupato”.

Il Documento “regole tecniche” esclude quindi gli edifici privati in cui sia presente un'attività istituzionale svolta da un ente pubblico (ad esempio ci sono caserme di carabinieri, di proprietà privata, le cui spese di manutenzione e affitto sono a carico dei Comuni).

Il D.Lgs. 192/2005, all'articolo 6, settimo comma, in tema di certificazione energetica prescrive che “**Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico**, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

### ESCO

Il Punto 1.3.4 prevede, alla lettera b), che vengano considerate ESCO le SSE che riportino, nel proprio statuto societario, la fornitura di servizi energetici (in analogia al meccanismo dei certificati bianchi). Riteniamo che la sola presenza in statuto di tale definizione non dia sufficienti garanzie di competenze tecniche e imprenditoriali.

Riteniamo più idoneo quanto richiede il D.M. 7.3.2012 “Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici”, che al punto 5.3.2. prevede che, in assenza di certificazione ai sensi della norma UNI 11352:2010, “i candidati per essere ammessi alla gara d'appalto debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici”.

## 4. PROPOSTE

### Diagnosi energetiche

A fronte delle argomentazioni illustrate nei paragrafi precedenti ed in linea con gli obiettivi dell'associazione, ASSOEGE ritiene opportuno che all'interno del documento sulle Regole Applicative del Conto Termico venga data maggior enfasi al documento di diagnosi energetica, dandone il giusto valore ed evitando il rischio che venga relegato a semplice incombenza burocratica.

A tal proposito riteniamo potrebbe rappresentare un importante valore aggiunto se venissero specificate le caratteristiche e le competenze dei tecnici che dovranno occuparsi della redazione della diagnosi energetica, a garanzia delle premesse citate dallo stesso DM 28/12/12<sup>1</sup> e come indicato in molti altri documenti normativi analoghi e citati in precedenza.

In questo senso proponiamo di seguire la metodologia utilizzata per i CAM (Criteri Ambientali Minimi) in materia di servizi energetici per gli edifici della Pubblica Amministrazione (DM Amb. 7/3/12<sup>2</sup>), dove si richiedono specifiche capacità tecniche dei candidati a svolgere tali servizi, che devono essere verificate tramite presentazione di opportuna documentazione inerente ad esperienze e formazione in campo energetico, specificando che "Tale documentazione non è richiesta al tecnico che dimostri di essere in possesso di certificazione di parte terza accreditata che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11339<sup>3</sup> (per le persone fisiche)".

Questa indicazione dovrebbe essere esplicitata nelle Regole Applicative del Conto Termico al paragrafo 5.10 (pag. 74 e 75).

Per concludere, pensiamo che questa proposta possa far maturare, in molti tecnici competenti su questa materia, lo stimolo per iniziare un percorso virtuoso che permetta loro di valorizzare sempre più le proprie competenze e che abbia come fine ultimo la garanzia del risultato per il servizio offerto a favore dell'utilizzatore finale.

Come ASSOEGE pensiamo che in questo modo, in tempi ragionevolmente brevi, l'Italia potrebbe disporre di un numero sufficiente di professionisti affidabili, come auspicato nella recente Direttiva Europea.

---

<sup>1</sup> Decreto 28 dicembre 2012 Ministero dello Sviluppo Economico, "...Ritenuto che le diagnosi e le certificazioni energetiche siano un valido strumento per assicurare l'efficacia e la sostenibilità finanziaria degli interventi di cui al presente decreto"

<sup>2</sup> Decreto 7 marzo 2012 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento (GU n. 74 del 28-3-2012 - Suppl. Ordinario n.57).

<sup>3</sup> UNI CEI 11339 Gestione dell'energia, Esperti in gestione dell'energia, Requisiti generali per la qualificazione.

### ESCO

Proponiamo che il punto 1.3.4, lettera b), venga così modificato:

b) i soggetti che abbiano capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici. La presenza nella SSE di un EGE certificato da terza parte secondo la norma UNI CEI 11339 consente alla SSE di giustificare tali capacità con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445). Negli altri casi dovranno essere giustificate da adeguata documentazione dimostrativa.

### Soggetti ammessi

Proponiamo che nel secondo box di pag 7 la frase “si precisa che l'edificio deve essere di proprietà della PA e da esso occupato”, venga modificato in “si precisa che l'edificio deve essere di proprietà pubblica o adibito ad uso pubblico”.